



## COMUNE DI FILADELFIA

Vibo Valentia

C.so Castelmonardo, 94 cap. 89814 – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 05/04/2019

---

**Oggetto:** Aumento dell' aliquota IMU e conferma dell' aliquota TASI per l'anno 2019.

---

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 16,00, nei locali della biblioteca comunale siti in Via P.Galluppi, regolarmente convocato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, come da referto del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione. Risultano presenti i seguenti consiglieri:

	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>		<b>Pres</b>	<b>Ass</b>
Maurizio <b>De Nisi</b>	<b>X</b>		Concetta Maria Raimondi	X	
Tommasino <b>Diaco</b>	<b>X</b>		Stefania Mazzotta	X	
Antonio <b>Carchedi</b>	<b>X</b>		Francesco Rondinelli	X	
Rosalba Galati	<b>X</b>		Giuseppe Pellegrino	X	
Anna Bartucca	<b>X</b>		Francesco Zoccali	X	
Bruno Giovanni <b>Caruso</b>	<b>X</b>				
Francesco <b>Gugliotta</b>		<b>X</b>			
Annalisa Rondinelli	<b>X</b>				

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. **Diacono Tommasino**. Assiste alla seduta il segretario dott. Antonio Grutteria.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e procede all'esame dei punti all'o.d.g.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione";

Richiamato il tal senso quanto dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006, n° 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU:

- 1) È stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- 2) È stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- In materia di TASI:
- 1) È stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- 2) È stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- 3) È stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n° 431;

Visto l'art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015 n° 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" e che "la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predisse sto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000";

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707-721 Legge 27 dicembre 2013 n° 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 prevedeva:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1,A/8,ed A/9;
- L'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n° 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

- 1) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale - ESCLUSI DALL'IMU
- 2) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto, escluse A/1,A/8,A/9. - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE CON RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE
- 3) fabbricati, anche rurali, ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE
- 4) aree fabbricabili - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE

Considerato che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 Legge 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

- a) Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7, e relative pertinenze ( una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7)- ESENTE PER LEGGE-
- b) Fabbricati,anche rurali,ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione - ALIQUOTA UNO PER MILLE
- c) Aree fabbricabili - ALIQUOTA UNO PER MILLE

Udita la relazione dell'Assessore ai Tributi Raimondi nella quale dichiara che l'Amministrazione Comunale ha proposto un aumento al 9,6 per mille prevedendo una detrazione del 20% per le attività commerciali. Pellegrino è contrario all'aumento sottolineando che i residenti all'estero ed i proprietari della seconda abitazione non andavano aggravati della pressione tributaria.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli enti locali è stato fissato per il 31 marzo 2019;  
Richiamata la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze relativa alla modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D:Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n° 9 contrari n° 3 (Rondinelli F.,Pellegrino G.,Mazzotta S.) dei consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di aumentare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare in relazione al tributo IMU :
  - a) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale - ESCLUSI DALL'IMU
  - b) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto, escluse A/1,A/8,A/9. - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE CON RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE
  - c) fabbricati, anche rurali, ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE
  - d) aree fabbricabili - ALIQUOTA DEL 9,6 PER MILLE

- 3) Di approvare, per le categorie A10,C1,C3, la percentuale di riduzione del 20% da applicare sull'aumento dell'aliquota, sia per gli immobili locati che per quelli di proprietà;
- 4) Di confermare per l'annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo TASI:
  - a) Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7, e relative pertinenze ( una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7)- ESENTE PER LEGGE-
  - b) Fabbricati,anche rurali,ad uso abitativo diverse dalla prima abitazione - ALIQUOTA UNO PER MILLE
  - c) Aree fabbricabili - ALIQUOTA UNO PER MILLE

Ritenuto poter stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 10% mentre quella del proprietario è pari al 90%;

- 5) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento;

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione di uguale esito di quella precedente

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo 267/2000